# REGOLAMENTO

# RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

# AD ESPERTI ESTERNI

# Redatto a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

# e Art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018

# Delibera del Consiglio d'Istituto n. del 26 ottobre 2022

VISTO il DI 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lettera h, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di selezione, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo la stipula da parte del dirigente scolastico dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti nelle istituzioni scolastiche autonome;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - UPPA dell’11 marzo 2008 n. 2;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO l’art. art. 17, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;

VISTO l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTE le delibera del Collegio dei docenti del e del Consiglio d’Istituto del di approvazione del Regolamento d’Istituto di cui fa parte integrante;

Si emana il seguente Regolamento

# Art. 1

**Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall’articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’articolo 3, comma 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a **persone fisiche** con riferimento alle ipotesi

individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

1. Fra i contratti di cui al presente articolo rientrano i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui agli art. 43 e 44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 .

# Art. 2

**Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi**

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, il dirigente scolastico verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, nel caso in cui il procedimento di individuazione del personale docente interno abbia esito negativo.

L’ istituzione scolastica può individuare personale esterno attraverso due procedure alternative:

-ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL Scuola,

-stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso di collaborazioni plurime l’istituzione scolastica pubblica uno specifico avviso sul proprio sito web nel quale sono definiti:

-le caratteristiche della risorsa professionale di cui si ha bisogno,

-i criteri di selezione.

Al tempo stesso viene inoltrata alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.

Accertata la presenza di docenti in possesso delle specifiche professionalità richieste, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico.

In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. come definita a norma dell’articolo 1, del presente regolamento.

1. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall’art. 7 comma 6 del D.Lvo n. 165/ 2001, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al compenso, il dirigente scolastico opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
2. Il dirigente scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

# Art. 3

**Requisiti soggettivi**

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o attività richiesta.
2. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
   1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
   2. godere dei diritti civili e politici;
   3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
   4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
   5. salvo che nelle ipotesi di cui all’ultimo comma del successivo art. 5, essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L’efficacia dell’affidamento dell’incarico è condizionata dal positivo controllo della Corte dei Conti *ex* art. 3, comma 1, lett f bis ed f ter della L. n. 20/1994, come modificato dall’art 17, comma 30, del D.Lvo n 78/2009 convertito in L. n 102/2009. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del predetto controllo (in base alla delibera n 20/2009 del 12 novembre 2009 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti), fra gli incarichi oggetto del presente Regolamento, gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, nonché gli incarichi di docenza.

# Art. 4

# Procedura di selezione comparativa

1. La selezione dell’esperto avviene attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
2. Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell’albo dell’istituzione scolastica e nel sito web della stessa.
3. È facoltà dell’istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità di volta in volta ritenute utili (quali, ed esempio, la trasmissione dell’avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.)
4. L’avviso indicherà:
   * L’ambito disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività richiesto, la durata dell’incarico;
   * Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
   * Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
   * I criteri di selezione, con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento, grado di conoscenza della stessa e qualità della metodologia che si intende adottare) che saranno oggetto di valutazione;
   * L’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l’aspirante;
   * Indicazione del responsabile del procedimento.
5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico nomina un’apposita commissione istruttoria.
6. La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
7. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità.

8. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:

a) titolo di studio e relativa votazione;

b) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (dottorati, master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;

c) esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico;

d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;

e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;

f) precedenti esperienze di collaborazione positiva nell’istituzione scolastica;

g) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;

h) corsi di formazione frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

− abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto;

− abbiano minore età;

1. La graduatoria è approvata dal dirigente scolastico.
2. La graduatoria è pubblicata nell’albo dell’istituzione scolastica
3. È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

# Art. 5

**Esclusioni**

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*quater* dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165/ 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a progettazione dell’istituzione scolastica e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In base all’art. 7, sesto comma, del Decreto legislativo n. 165/ 2001, il requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. e) può non essere richiesto in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

# Art. 6

**Affidamento dell’incarico**

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera.
2. Fermo restando quanto prescritto al precedente art. 3, comma 4 in merito al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, i contratti, fra quelli oggetto del presente Regolamento, relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa istituzione scolastica, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 18, della L. n 244/2007.

# Art. 7

**Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il dirigente scolastico può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d’opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, con relazione finale e consegna del registro con firme degli studenti coinvolti nel percorso formativo, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

# Art. 8

**Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

**Art. 9**

**Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale**

Il Dirigente, nella prima riunione utile, relaziona al Consiglio di Istituto sull’attività negoziale svolta. Il DSGA provvede alla tenuta della relativa documentazione.

**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all’Albo della Scuola.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cristina Lupia